



Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006

A.C. 1993

Dossier n° 200 - Schede di lettura
24 settembre 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1993
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	13 marzo 2019
trasmissione alla Camera:	11 luglio 2019
assegnazione:	23 agosto 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, X Attività produttive e XIV Politiche UE
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

L'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica italo-dominicano intende fornire un quadro giuridico di riferimento per approfondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e fra biblioteche.

La Repubblica Dominicana è un Paese caraibico di circa 10,7 milioni di abitanti che occupa il territorio più orientale dell'isola di *Hispaniola* (quello occidentale è occupato dallo Stato di Haiti), nelle Grandi Antille. Divenuto indipendente nel 1844 (da Haiti) ed attualmente retto da un sistema presidenziale e da un Parlamento bicamerale, il Paese - nel cui territorio risulta residente una comunità di italiani composta da oltre 7.000 persone - vanta con l'Italia, oltre a relazioni politiche improntate ad una piena collaborazione, anche rapporti economici stabilmente in crescita. Basti considerare che l'Italia si colloca al sesto posto fra i suoi principali fornitori, dopo gli Stati Uniti, la Cina, il Messico, il Brasile e la Spagna.

Quanto al **contenuto**, l'Accordo si compone di **20 articoli**, preceduti da un breve preambolo.

Con l'**articolo 1** vengono individuati i **settori di intervento** dell'accordo, che sono cultura, scienza, tecnologia, diffusione e insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente, conoscenza delle tradizioni che fanno parte del bagaglio culturale dei due Paesi. Gli **articoli 2 e 3** indicano quali partner dell'accordo le istituzioni accademiche, universitarie ed

archivistiche. Viene favorito lo **scambio** di risorse umane, di banche dati e di esperti, nel quadro di un'intensificazione delle relazioni culturali bilaterali.

La possibilità che organismi internazionali partecipino al **finanziamento** e all'attuazione dei progetti derivanti dalle forme di cooperazione è contemplata dall'**articolo 4**.

A norma dell'**articolo 5**, le Parti si impegnano a favorire la creazione di **istituzioni culturali e scolastiche** nei due Paesi.

L'**articolo 6** riguarda la collaborazione nel settore dell'**istruzione** e favorisce lo scambio di esperti e di informazioni sulle rispettive metodologie didattiche e sugli ordinamenti scolastici.

L'**articolo 7** prevede l'erogazione di **borse di studio** mediante programmi di attuazione dell'accordo.

L'**articolo 8** contempla l'impegno delle Parti allo **scambio di documentazione** sulle rispettive legislazioni concernenti le università, al fine di verificare i presupposti per una equa valutazione dei titoli di studio tra i due Paesi.

Con gli **articoli 9, 10 e 11** viene disciplinata la collaborazione nei settori dell'**editoria, della musica, della danza, del cinema, del teatro, della radio e della televisione**.

L'**articolo 12** prevede la collaborazione nell'ambito della repressione del **traffico illegale** di opere d'arte, di beni e documenti soggetti a protezione.

L'**articolo 13** contempla lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello **sport** e della **gioventù**.

Con l'**articolo 14** viene disciplinato lo scambio di esperienze nel settore dei **diritti umani e delle libertà civili e politiche**, nonché in quello delle **pari opportunità** tra i due sessi e della **tutela delle minoranze** etniche, culturali e linguistiche.

L'**articolo 15** impegna le Parti alla promozione dello sviluppo nel settore della **cooperazione scientifica, tecnologica, ambientale e sanitaria**, mediante intese ed accordi fra le rispettive università ed enti di ricerca.

L'**articolo 16** instaura una cooperazione nei settori dell'**archeologia, dell'antropologia** e scienze affini.

Agevolazioni per la **circolazione** di persone ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività concordate sono previste dall'**articolo 17**.

L'**articolo 18** contempla un impegno alla protezione dei diritti sulla **proprietà intellettuale**. Viene stabilito altresì l'impegno di non divulgare le informazioni scientifiche e tecnologiche relative ai diritti sulla proprietà intellettuale a terzi senza il consenso di entrambe le Parti. Le Parti si impegnano, inoltre, a favorire il **trasferimento di tecnologie** fra i rispettivi enti interessati.

Ai sensi dell'**articolo 19** viene istituita una **Commissione mista** che si riunirà alternativamente nelle due capitali, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale nonché di redigere i programmi esecutivi pluriennali.

Con l'**articolo 20**, infine, viene disciplinata l'entrata in vigore - alla ricezione della seconda delle due notifiche - e la durata dell'accordo, che sarà illimitata, salvo denuncia con effetto a sei mesi.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006, già approvato dal Senato l'11 luglio 2019 (AS 1138), si compone di **5 articoli**.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei tre trattati.

L'**articolo 3**, che contiene le **disposizioni finanziarie**, autorizza la spesa di **90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 101.880 euro a decorrere dall'anno 2021** (comma 1).

Alla **copertura** di tali oneri - riferiti alle disposizioni degli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e 19 - si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'**articolo 4** contiene una clausola di **invarianza finanziaria** in forza della quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dalle disposizioni dell'Accordo non considerate nella norma di copertura (di cui al precedente articolo 3). Quanto agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 20 dell'Accordo, e correlati ad eventuali future modifiche del medesimo, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 5, infine, dispone che l'entrata in vigore dell'accordo sia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge è corredato di una relazione illustrativa, di una relazione tecnica che contiene una puntuale quantificazione degli oneri e di un'Analisi tecnico-normativa.

Si rammenta che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica dell'Accordo in esame, AS 2813, venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, senza tuttavia vedere completato l'*iter* di approvazione a causa della conclusione della legislatura.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" (art. 117, secondo comma, lettera a) Cost.) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.